



# CUNEO INFORMA

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

## SOMMARIO

Raee: ritiro uno contro zero

Misure annunciate per i professionisti "non ordinistici"

Studi di settore: accettate proposte di modifica

Nuova Sabatini: va rifinanziata

Nuove procedure per manutenzione e ammodernamento degli impianti Conto Energia

Decurtazione incentivi per moduli non certificati

Contabilizzazione del calore, definite le multe per chi non si adegua

## CNA CUNEO

### Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO  
Via Cuneo 52/I  
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261

### Uffici territoriali:

MONDOVI'  
Via P. DelVecchio 10

SALUZZO  
C.so Roma 20  
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758

ALBA - BRA  
Corso Piave 8 - Alba  
Tel. 0173/34503 fax 0173/363826

SAVIGLIANO  
Via Torino 90  
Tel e Fax 0172/33632

FOSSANO  
Via S.Giuseppe 46  
Tel 0172/635052 - Fax 0172/631744

## Raee: in vigore il Decreto ministeriale per il ritiro uno contro zero

E' in vigore dal 22 luglio 2016 il nuovo D.M. n.121/2016 riguardante le modalità semplificate per il ritiro gratuito dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestici di piccolissime dimensioni, senza alcun obbligo di acquisto di apparecchiatura di tipo equivalente, il cosiddetto "ritiro 1 contro 0".

Il decreto, che si attendeva da molti mesi, è attuazione della norma quadro sui RAEE, il D.Lgs. 49/2014 e definisce:

- le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte degli utilizzatori finali;
- i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
- i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati;
- i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento

Il DM risponde ad una previsione che trae origine dalla Direttiva Europea 2012/19/UE, al fine di una migliore gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che, come sappiamo, presenta ancora molte criticità tanto da essere molto lontani dagli obiettivi di raccolta e riciclo che l'Europa ha posto agli Stati Membri in questo settore.

I RAEE interessati dal DM in questione sono quelli di piccolissime dimensioni, ossia i RAEE la cui dimensione massima non superi i 25 cm, provenienti unicamente da nuclei domestici. Sono esclusi invece i cosiddetti RAEE professionali.

Il ritiro dev'essere effettuato gratuitamente e senza alcun obbligo di acquisto a carico del conferitore.

Per il ritiro dei RAEE domestici di dimensioni superiori continua ad applicarsi il DM 65/2010, che disciplina le modalità di ritiro dei RAEE "1 contro 1".

Definizioni:

- «luogo di ritiro»: area allestita, situata all'interno dei locali del punto vendita del distributore, o in prossimità immediata di essi, dedicata al conferimento gratuito, da parte del-

l'utilizzatore finale, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico;

- «punto di vendita del distributore»: il luogo fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa vigente, presso il quale il distributore effettua a titolo professionale la vendita di AEE, a prescindere dal titolo giuridico in ragione del quale ne dispone;

- «utilizzatore finale»: persona fisica che conferisce RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico al distributore.

I soggetti obbligati al ritiro 1 contro 0 sono i distributori con una superficie minima di vendita di AEE pari ad almeno 400 mq.

Hanno invece la facoltà di applicare queste disposizioni i distributori con superfici di vendita inferiori a 400 mq e quelli che effettuano la vendita tramite tecniche di comunicazione a distanza.

Adempimenti sono previsti anche per i terzi che agiscono per conto dei distributori per il trasporto verso i centri di raccolta o gli impianti di trattamento autorizzati.

## Soddisfazione della CNA per le misure annunciate dal premier Renzi per i professionisti “non ordinistici”

I provvedimenti annunciati dal presidente del Consiglio prefigurano un impegno che fa ben sperare per il futuro dei professionisti “non ordinistici”.

La nuova Legge di bilancio dovrebbe contenere, infatti, la riduzione dei contributi per questi lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. Secondo i calcoli del premier si arriverà a un risparmio di circa mille euro l'anno, più o meno equivalenti agli 80 euro mensili che percepiscono, sotto altra forma, i lavoratori dipendenti.

“Sono misure che da tempo abbiamo chiesto – ha affermato il presidente di CNA Professioni, Giorgio Berloffo – Nel documento dell'Osservatorio Professioni, presentato lo scorso 30 giugno, abbiamo affermato che occorre superare l'erronea assimilazione dei professionisti iscritti alla gestione separata ai lavoratori parasubordinati, nonché gli oneri contributivi che da tale assimilazione derivano. E' necessario introdurre misure strutturali che riconfi-

gurino il complessivo onere contributivo, attraverso l'abbassamento dell'aliquota previdenziale al 24 per cento. Il professor Tommaso Nannicini, che ha partecipato alla presentazione dell'Osservatorio, aveva anticipato la volontà di rispondere a tale richiesta e il presidente del Consiglio, oggi, conferma questa posizione. Siamo molto soddisfatti”.

## Fisco. Studi di settore. Rete Imprese Italia: “Le proposte di modifica accolgono le nostre richieste”

La Commissione degli esperti tenutasi presso la sede della Sose a Roma, ha accolto in sostanza le proposte di Rete Imprese Italia che segnano un passaggio fondamentale nella vita degli studi di settore.

Nelle intenzioni del Governo gli studi di settore non costituiranno più uno strumento di accertamento, ma di selezione delle imprese, mirato a individuare il grado di “affidabilità e compliance” a cui è connessa la riduzione dell'attività di controllo.

Non ci sarà più, quindi, alcun ricavo di congruità a cui uniformarsi, ma i ricavi dichiarati, sempre integrabili in dichiarazione, contribuiranno, insieme ad altri elementi, al raggiungimento del grado di “affidabilità e compliance”. In futuro saranno semplificati i modelli e ridotti i “cluster” e il numero degli studi di settore.

Rete Imprese Italia ritiene essenziale la fase di affinamento e di condivisione della nuova metodologia di costruzione al fine di valutare gli effetti in termini globali dei risultati sull'intera platea dei soggetti per cui si renderanno via via applicabili”.

La prossima Legge di bilancio dovrà quindi contenere le conseguenti e necessarie modifiche normative e anche l'atteso rafforzamento del sistema di premialità, destinato a ridurre la pressione fiscale sulle imprese più meritevoli.

## Nuova Sabatini: fondi già esauriti: per CNA va rifinanziata subito

CNA chiede al Governo di compiere ogni sforzo

possibile per rifinanziare la Nuova Sabatini, che dal 3 settembre non eroga più contributi in conto interessi alle imprese. In un periodo di profonda crisi degli investimenti, viene spento uno strumento che permette di sostenere importanti processi di innovazione e modernizzazione soprattutto delle imprese manifatturiere.

Ci troviamo di fronte a un paradosso: un provvedimento efficace, migliorato dalla semplificazione delle procedure introdotta a maggio, è vittima del proprio successo. Cna sta parlando di uno stanziamento di qualche decina di milioni di euro, in grado di innescare un effetto leva in termini di investimenti e di produttività sicuramente molto rilevante.

## GSE: nuove procedure per manutenzione e ammodernamento degli impianti fotovoltaici in Conto Energia

Il GSE ha anticipato alcuni nuovi principi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

Secondo quanto previsto dall'articolo 30 del nuovo decreto sugli incentivi alle F.E.R. elettriche (Dm Sviluppo 23 giugno 2016), entro il 28 settembre 2016 il GSE "pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione".

Fino alla pubblicazione delle specifiche procedure, nella valutazione di comunicazioni pervenute a seguito di un intervento di manutenzione il GSE farà riferimento alle prescrizioni dei decreti ministeriali che hanno determinato l'ammissione agli incentivi in Conto Energia (dal I° al V° CE) nonché ai principi dettati dall'art. 30 del Decreto.

Nello specifico è consentita la

sostituzione - anche temporanea a seguito di guasti e malfunzionamenti - dei componenti principali dell'impianto (moduli e inverter, sia nuovi che rigenerati) e la realizzazione di interventi di manutenzione e ammodernamento sugli impianti incentivati che non causino indebiti incrementi della spesa di incentivazione

In caso di sostituzione definitiva dei moduli sono inoltre ammissibili limiti percentuali di incremento massimo complessivo sul valore della potenza elettrica nominale:

- fino al 5% di incremento nei casi di impianti con potenza totale non superiore a 20 kW

- fino all'1% di incremento nei casi di impianti con potenza totale superiore a 20 kW

Tali principi saranno applicati anche alle comunicazioni pervenute al GSE prima del 30 giugno 2016 (data di entrata in vigore del DM 23 giugno 2016) e la conformità delle modifiche apportate e la veridicità delle dichiarazioni rese verrà verificata dall'ente ai sensi e per gli effetti del DM 31 gennaio 2014.

Per interventi che modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE l'avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione che abbiano modificato dati caratteristici o di configurazione dell'impianto entro sessanta giorni dall'esecuzione degli interventi.

Nei casi in cui la documentazione inviata non soddisfi le richieste del GSE, l'ente si riserva la facoltà di avviare un procedimento amministrativo che si concluderà nei 90 giorni successivi, per verificare la sussistenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto delle disposizioni del DM 23 giugno 2016.

Per tutti gli interventi effettuati che non abbiano modificato i dati caratteristici o di configurazione dell'impianto, in modo tale da non produrre effetti sui requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni, il

### NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato  
CLICCA "MI PIACE"  
[www.facebook.com/cnacuneo](http://www.facebook.com/cnacuneo)

CERCACI ANCHE SU:



RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!

Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE esclusivamente l'avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 44-5/00), con l'obbligo di conservare la documentazione in sito.

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione tutti gli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul posto ad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.

In via preliminare, si specifica che tali interventi non devono comportare indebiti incrementi di spesa (anche in riferimento al costo indicativo cumulato annuo raggiunto il 6 luglio 2013) e devono essere debitamente autorizzati da tutti gli Enti/Autorità competenti.

Inoltre si specifica che il Soggetto Responsabile è tenuto a garantire per tutto il periodo d'incentivazione, anche a seguito di un intervento di manutenzione, la sussistenza di tutti i requisiti che hanno determinato il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni.

## Decurtazione incentivi per moduli fotovoltaici non certificati

Tutelata la buona fede di coloro che realizzano l'investimento in impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 3 kW. Agli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30% della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando l'annullamento della maggiorazione.

Il produttore poteva richiedere, comunicandolo al Gestore dei servizi energetici entro il 30 giugno 2016, di restituire l'importo corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1° luglio 2016.

La novità, che punta a salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fv di piccola ta-

glia, è prevista nel disegno di legge Concorrenza, approvato il 2 agosto scorso dalla Commissione Industria del Senato, e che sarà all'esame dell'Aula dopo la pausa estiva per la seconda lettura, per poi tornare alla Camera dei deputati per il via libera definitivo.

## Contabilizzazione del calore, definite le multe per chi non si adegua

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs n. 141 del 18 luglio 2016, in vigore dal 26 luglio 2016, che introduce una serie di correttivi al decreto efficienza energetica (dlgs 102/2014).

Tra le modifiche più importanti c'è quella relativa alla termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini che il dlgs 102/2014 aveva fissato al 1° gennaio 2017 come data ultima per tutti i condomini con riscaldamento centralizzato (a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici) per l'installazione di valvole termostatiche, contabilizzatori di calore, ripartitori di calore, dispositivi di termoregolazione

Se l'edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale (anche definito "a zona") bisognerà installare un sotto-contatore all'ingresso di ciascuna unità. Al contrario, in caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti) occorrerà installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari.

I proprietari di immobili e i condomini che non si adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro.

L'unica deroga prevista è l'impossibilità tecnica, che però deve risultare dalla relazione tecnica firmata da un progettista.



## OGGI RISPARMIA DI PIÙ!

CNA Servizi più  
I nostri **vantaggi** e **sconti** esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti  
dedicati a te e alla tua impresa

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un grande risparmio sull'acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA.

E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.